

gianza dei tributi: perchè, nel caso concreto, il mantenere questa tassa è precisamente mantenere la disuguaglianza; in quanto che si chiamano a pagare di più quei cittadini che hanno minori redditi, e a pagar meno quelli che ne hanno di più. Dunque, seguendo il suo concetto, e mantenendo in vigore questa tassa, si mantiene la sperequazione; sperequazione che, in qualche modo, vien tolta, col disegno di legge presentato dalla Commissione. Il quale disegno, del resto, come già ho osservato non può essere seriamente combattuto, in quanto concede una pura e semplice facoltà. (*Benissimo!*)

Dette queste poche parole, non so se l'onorevole Gianolio persisterà nella sua opposizione. Io lo pregherei di non insistere: perchè, si persuada, dopo 13 anni che stiamo discutendo proposte, che son partite da quei banchi (*Accenna ai banchi di sinistra*) come dai banchi opposti, che sono state sostenute dagli uni, come dagli altri, mi pare che sia arrivato proprio il momento di finirla (*Bravo!*) e di approvare questo disegno di legge, che è una specie di transazione tra i progetti, che sono stati finora presentati, ed al quale do molto volentieri il mio voto. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni!*)

**Carcano**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Carcano**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Dopo l'eloquente discorso del relatore della Commissione, a me resta ben poco da aggiungere. Tuttavia io mi credo in dovere di esporre brevemente le ragioni d'indole amministrativa e finanziaria, che hanno persuaso il Ministero ad accettare la proposta di legge di iniziativa parlamentare, nella forma come è stata fatta, salvo qualche lieve modificazione, per la maggiore chiarezza.

Le ragioni d'indole generale, d'indole tributaria, furono già egregiamente svolte dall'onorevole Berio; al quale, come agli onorevoli colleghi Lugli ed Elia, io sono molto obbligato, perchè mi hanno anche sollevato dal peso di rispondere a tutte le argomentazioni, che con la consueta facondia ha svolto l'onorevole Gianolio per combattere il progetto.

L'onorevole Gianolio, con un'abilità oratoria, che gli invidio, ha trovato non conveniente per il buon ordinamento delle finanze comunali il disegno di legge, e lo ha combattuto.

Però, mi permetta l'onorevole Gianolio di osservare che, secondo il mio modo di vedere, egli ha dato a questo disegno di legge una portata

maggior di quella che veramente ha, come hanno osservato l'onorevole Lugli e l'onorevole Elia; e mi permetta anche di aggiungere che è partito da una supposta condizione di fatto alquanto diversa da quella che veramente è.

A questo proposito, per chiarire il criterio e l'origine di questa legge, occorre ricordare i precedenti legislativi.

La legge del 1864, la prima che introdusse il dazio consumo, accordava (all'articolo 13) la facoltà ai comuni di tre specie di aggravii: della sovrimposta al dazio di consumo governativo; dell'imposta di dazio di consumo su altri generi di spettanza unicamente del comune; finalmente di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto dei generi contemplati nella legge stessa, e cioè: bevande, spiriti e carni.

La legge del 1870 ha riformato interamente questo articolo 13, ed ha allargato bensì la sopratassa a favore dei comuni, portandola fino al 50 per cento, ma non ha parlato più del dazio di minuta vendita.

L'onorevole Gianolio sa le questioni a cui ha dato luogo quella nuova disposizione di legge: conosce le decisioni dell'autorità giudiziaria, la quale, pur criticando quel disposto poco razionale, trovò che non poteva, per l'espressione formale, venire alla conclusione di ritenere abrogata quella tassa di minuta vendita, perchè coll'articolo 14 della legge 11 agosto 1870 era detto: "La legge 3 luglio 1884 ed il decreto 28 giugno 1866 sui dazi interni di consumo sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge."

Ora che cosa ne è avvenuto? Ne è venuta una condizione di fatto, che è veramente anormale, per la sperequazione che porta fra comune e comune. Nè valse a porvi rimedio il Consiglio di Stato, il quale espresse l'opinione che si potessero bensì applicare tutte e due le sopratasse, cioè la tassa di minuta vendita e l'altra per addizionale al dazio governativo, purchè però cumulativamente non si sorpassasse il 50 per cento; opinione, che sarebbe certamente logica e conforme allo spirito della legge del 1870, ma disgraziatamente non è conforme alla lettera di essa, e perciò non ebbe effetto.

Ora, che cosa avviene di fatto? Che i comuni applicano in modo diversissimo queste sopratasse. Il Ministero ha ora raccolto con la massima diligenza una nuova statistica pei comuni che applicano la tassa di minuta vendita. Nel prospetto, che ho qui sott'occhio, sono indicate specificatamente, per ciascun comune, gl'importi della tassa governativa, della addizionale e della sovra-